Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì, 27 ottobre | Numero 253

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, *che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo Volturno in Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 marzo 1921, n. 375;

Udito il parere della Commissione Reale istituita con le leggi 17 maggio 1900, n. 173, e 29 marzo 1903, n. 103;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto, pel tesoro,, pei lavori pubblici, per le finanze, per l'industria ed il commercio, e per il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375, che reca provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, che sarà vidimato d'ordine Nostro, dal ministro proponente;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA — MICHELI — SOLERI — BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 24 marzo 1921, n. 375

—

CAPO I.

Ordinamento amministrativo

—

a) Consiglio d'amministrazione.

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno », di cui alla legge 24 marzo 1921, n. 375, regola l'indirizzo amministrativo di esso e si pronuncia sulla relazione che il consigliere delegato presenta alla fine di ogni semestre, nonchè su tutte le proposte che sono fatte dal Ministero dell'interno e su quelle che gli sono presentate dal Consigliere delegato.

Più specialmente delibera intorno ai seguenti oggetti:

1° i bilanci preventivi ed i conti;

2° le maggiori spese e quelle nuove non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario, nonchè qualsiasi provvedimento che vincoli il bilancio oltre l'anno;

3° gli storni da capitolo a capitolo;

4° i capitolati d'appalto, i contratti-tipo ed i singoli contratti quando il loro importo complessivo ecceda le lire diecimila;

5° le azioni da promuovere e sostenere in giudizio sia in primo che negli ulteriori gradi, sempre quando non si tratti di azioni possessorie o di azioni per le riscossioni di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda, autorizzando il consigliere delegato a stare in giudizio;

6° i ricorsi da produrre in via amministrativa e davanti alle giurisdizioni speciali;

7° i provvedimenti di cui all'art. 17 della legge;

8° il regolamento interno dell'Ente;

9° la nomina, la conferma ed il licenziamento del direttore e degli impiegati; il capitolato d'appalto pel servizio d'esazione, la nomina dell'esattore; l'accettazione e svincolo delle cauzioni;

10° i progetti tecnici di nuovi impianti e quelli di trasformazione, miglioramento e ampliamento degli impianti esistenti nonchè i mezzi per far fronte alle spese occorrenti per la esecuzione delle opere;

11° la nomina ogni anno, di due revisori del conto da scegliersi nel suo seno;

12° la tariffa dei prezzi per la distribuzione dell'energia.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente una volta al mese. Può essere convocato in adunanza straordinaria per iniziativa del presidente od in seguito a domanda motivata di due consiglieri o del consigliere delegato, ovvero per disposizione del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Le deliberazioni relative ai provvedimenti di cui al n. 2 dell'articolo 1 devono dimostrare la necessità e la improrogabilità dei provvedimenti e delle spese ed indicare il modo di sopperirvi con opportune economie e con maggiori entrate o altrimenti.

Art. 4.

L'ordine del giorno degli affari da trattare in ogni seduta, insieme con l'avviso di convocazione, è comunicato dal presidente ai componenti ed al direttore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali basterà che la comunicazione sia fatta 24 ore prima.

L'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno fissato per la seduta in seconda convocazione nel caso che la prima vada deserta.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze devono essere presenti almeno cinque componenti il Consiglio in prima convocazione e tre in seconda.

Le adunanze in seconda convocazione non potranno tenersi se non trascorse almeno 24 ore da quelle andate deserte per mancanza del numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio segreto quando concernono persone.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio, soggette all'approvazione tutoria, sono pubblicate mediante inserzione del loro dispositivo nel *Foglio degli annunzi legali* della Provincia e mediante affissione in copia all'albo della sede dell'Ente, nel termine e nei modi prescritti per le deliberazioni consigliari dalla legge comunale e provinciale.

Le inserzioni nel *Foglio degli annunzi legali* si fanno in esenzione da ogni spesa, sia di bollo che di inserzione.

Art. 7.

I verbali delle adunanze sono stesi dal segretario dell'Ente e debbono indicare i punti principali delle discussioni, nonchè il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta. Son letti all'adunanza e dalla medesima approvati; sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, nonchè di chiedere le opportune rettificazioni.

Ogni cittadino residente in Napoli può avere copia dei verbali delle deliberazioni soggette ad approvazione tutoria dietro pagamento dei diritti di segreteria da stabilirsi nel regolamento interno. In caso di rifiuto il richiedente può rivolgersi al Ministero dell'interno, il quale provvede definitivamente.

Art. 8.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione, verrà corrisposta una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di seduta.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione, i quali abbiano dimora fuori del comune di Napoli, spetterà inoltre il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno nella misura e nei modi da stabilirsi nel regolamento interno.

Art. 9.

Coloro che surrogano i membri anzitempo scaduti rimangono in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i predecessori.

Art. 10.

Il presidente, d'accordo con il consigliere delegato e tenendo conto delle proposte dei singoli consiglieri, stabilisce l'ordine del giorno da trattarsi in ciascuna seduta; convoca il Consiglio e firma i relativi avvisi; sorveglia tutto l'andamento dell'Azienda e può procedere a verifiche e ad ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia richiesto dallo stesso Consiglio d'amministrazione o dalla Giunta municipale di Napoli.

Art. 11.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede le adunanze il componente più anziano fra i presenti.

b) Consigliere delegato.

Art. 12.

Il consigliere delegato ha la rappresentanza dell'Ente a tutti gli effetti, salvo quanto dispone l'art. 16 del presente regolamento relativamente alla riscossione dei crediti dipendenti dal normale eser-

cizio dell'azienda; presenta ogni semestre al Consiglio una relazione sull'andamento dell'azienda; sottopone i bilanci ed i conti alle determinazioni del Consiglio nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento; firma la corrispondenza, gli atti, i mandati di pagamento ed i ruoli per le entrate e le spese; presiede alle aste ed alle licitazioni private e stipula i contratti; cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; vigila sull'andamento dell'azienda e sull'azione del direttore; verifica, almeno ogni due mesi, lo stato di cassa dell'azienda, la tenuta della relativa contabilità e l'andamento dell'ufficio del direttore, facendo redigere i verbali da comunicarsi per copia al presidente ed al Ministero dell'interno; delibera in genere su tutte le materie relative all'andamento dell'Ente che non siano espressamente riservate al Consiglio d'amministrazione e per queste ultime presenta al Consiglio le sue proposte.

Più precisamente:

1° provvede entro i limiti delle somme stanziate in bilancio, ed anche, ove occorra, mediante storni da un articolo all'altro dello stesso capitolo, alla esecuzione delle opere e spese, agli appalti in base ai capitolati e agli schemi di contratto già deliberati in massima dal Consiglio di amministrazione ed a quanto occorre al funzionamento dell'Ente;

2° delibera entro i limiti ed in conformità alle prescrizioni da stabilirsi nel regolamento interno circa la nomina, la conferma ed il licenziamento dei salariati e la sospensione degli impiegati;

3° promuove e sostiene in giudizio le azioni possessorie e promuove i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza;

4° prende l'iniziativa per i nuovi impianti e per la trasformazione, miglioramento ed ampliamento di quelli esistenti, e cura la compilazione dei relativi progetti in seguito all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione;

5° prende sotto la sua responsabilità personale le deliberazioni di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 1 del presente regolamento quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio di amministrazione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno e riferendone al Consiglio stesso nella sua prima adunanza allo scopo di ottenerne la ratifica;

6° prende, ove occorra, sotto la sua responsabilità personale disposizioni interinali sia di natura disciplinare sia di ogni altra specie, riferendone al Consiglio nella prima adunanza per i provvedimenti di ratifica.

Il consigliere delegato può, con l'approvazione del Consiglio, affidare al direttore, in tutto od in parte, la firma della corrispondenza e degli atti, esclusi i mandati di pagamento ed i ruoli per le entrate e le spese, l'incarico di presiedere alle aste ed alle licitazioni private e di stipulare i contratti, nonchè la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del consigliere delegato ne fa le veci il componente del Consiglio da lui espressamente incaricato ed in mancanza il consigliere anziano.

Art. 13.

Le deliberazioni che il consigliere delegato prende in caso di urgenza in luogo del Consiglio, ai sensi dell'articolo precedente, debbono essere pubblicate nel modo indicato all'art. 6 del presente regolamento, quando riguardino provvedimenti per i quali è richiesta l'approvazione tutoria.

Art. 14.

Al consigliere delegato verrà corrisposto, oltre gli assegni di cui all'art. 8, uno speciale compenso nella misura che sarà determinata di volta in volta dal ministro dell'interno.

CAPO II.

Direzione e personale

a) Direttore.

Art. 15.

Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso; in casi eccezionali può il Consiglio provvedere alla nomina prescindendo dal pubblico concorso, ma la relativa deliberazione deve riportare almeno cinque voti favorevoli ed essere approvata dalla Commissione Reale.

La nomina è fatta per tre anni a titolo di esperimento. Almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio, ove non creda di licenziarlo, può confermarlo per altri tre anni ovvero conferirgli senz'altro la stabilità con deliberazione motivata.

Trascorso il secondo triennio di prova, senza che il Consiglio abbia deliberato il licenziamento nel termine anzidetto, la nomina acquista carattere di stabilità.

Le deliberazioni relative alla nomina in seguito a pubblico concorso, alla conferma ed al licenziamento per compiuto triennio devono essere adottate con l'intervento di almeno cinque componenti il Consiglio d'amministrazione; quelle relative al conferimento della stabilità od al licenziamento per motivi diversi da quello sopra indicato devono riportare almeno cinque voti favorevoli.

La deliberazione di licenziamento deve essere notificata al direttore tre mesi prima della scadenza del triennio.

Qualora nonostante richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri, ovvero invito del Ministero dell'interno, il Consiglio d'amministrazione non si pronunci circa la conferma od il licenziamento in tempo utile, vi si sostituisce la Commissione Reale.

Art. 16.

Il direttore provvede all'andamento dell'azienda e ne riferisce al consigliere delegato alla fine di ogni trimestre; informa di volta in volta il consigliere delegato di tutto ciò che può avere importanza nella gestione dell'azienda e provoca da esso i provvedimenti opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento di questa; esegue le deliberazioni del consigliere delegato; interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo; prepara lo schema dei bilanci e presenta il conto economico-finanziario; provvede alla riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda e sostiene i relativi giudizi; esercita le attribuzioni che gli siano affidate a norma del penultimo comma dell'art 12 e tutte le altre conferitegli dal presente regolamento e da quello interno dell'azienda.

Art. 17.

In caso di assenza temporanea o di impedimento del direttore, questi viene sostituito da un capo-servizio designato dal consigliere delegato.

b) Personale.

Art. 18.

L'ammissione degli impiegati è fatta in seguito a pubblico concorso con le norme da stabilirsi nel regolamento interno.

Quella degli operai e degli altri salariati è di libera scelta del consigliere delegato, salvo contrarie disposizioni del regolamento interno.

Art. 19.

Le cauzioni, cui sono tenuti il direttore, il tesoriere, l'esattore e gli altri impiegati indicati dal regolamento interno, possono essere prestate in numerario ovvero in titoli del debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato oppure mediante prima ipoteca su beni stabili.

I titoli si valutano al corso medio del semestre anteriore a quello in cui viene prestata la cauzione e vengono ammessi per i nove decimi di detto valore; gli immobili vengono accettati per la metà del loro valore.

Il numerario ed i titoli devono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Le cauzioni sono accettate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministero dell'interno.

Art. 20.

Il regolamento interno dovrà, fra l'altro, stabilire:

1° i requisiti per la nomina a direttore, l'ammontare della cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli;

2° la pianta organica degli impiegati e dei salariati;

3° le norme ed i requisiti per l'assunzione in servizio, per le promozioni e per il licenziamento degli uni e degli altri, nonchè le norme relative alla applicazione dei provvedimenti disciplinari;

4° la misura della retribuzione di essi;

5° l'inscrizione del direttore, degli impiegati e dei salariati alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati degli Enti locali secondo le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, ed in conformità alla legge 11 giugno 1916, n. 720;

6° le norme per le modificazioni delle tariffe per la distribuzione dell'energia;

7° le norme per il servizio di tesoreria e cassa.

CAPO III.

Amministrazione e contabilità

a) Inventario.

Art. 21.

I beni mobili ed immobili pertinenti all'Ente, descritti e valutati in inventario secondo le norme da stabilirsi nel regolamento interno, devono essere affidati a speciali consegnatari, che sono perciò soggetti alla giurisdizione contabile della Commissione Reale.

Salvo le esigenze derivanti dalla natura dei servizi, le entrate e le uscite di materie prime, materiali e prodotti nei magazzini non potranno avere luogo senza richieste staccate da speciali bollettari, firmate da funzionari autorizzati, e che saranno comunicate all'ufficio di ragioneria secondo le norme da stabilirsi con il regolamento interno.

b) Bilancio preventivo.

Art. 22.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre e non può essere protratto.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dell'Ente è di competenza economico-finanziaria.

In esso dovrà iscriversi annualmente nella parte passiva sia la quota per il pagamento degli interessi sia quella per l'ammortamento del capitale dei mutui contratti.

Il bilancio preventivo deve comprendere opportunamente distinta e classificata tutta la materia che forma oggetto del conto esercizio, di cui agli articoli 26 e seguenti, e cioè indicare:

a) nella parte attiva tutte le rendite, i profitti, i ricavi, le entrate reali e figurative che si presume possano aver luogo nell'anno;

b) nella parte passiva tutte le spese reali e figurative, gli oneri, le perdite e i consumi che si presume possano aver luogo nell'anno.

Nella parte passiva è inoltre stanziato un fondo per le spese maggiori ed impreviste.

Il bilancio, dovendo essere integrale, conterrà pure nelle sue due parti gli incrementi patrimoniali dipendenti da ampliamenti e da nuove costruzioni nonchè le partite di giro.

Al bilancio preventivo dovrà essere allegato un fabbisogno di cassa per l'esercizio, a cui il bilancio stesso si riferisce, da servire di base per il servizio di tesoreria e per la contabilità relativa alle entrate ed alle uscite in danaro.

Durante l'esecuzione di nuovi impianti, trasformazione, miglioramenti ed ampliamenti di quelli esistenti viene presentato annualmente, nel termine e nei modi di cui all'articolo seguente il bilancio preventivo delle entrate e delle spese.

Art. 24.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio viene predisposto dal direttore non più tardi del 31 agosto dell'anno precedente e viene presentato al consigliere delegato, il quale entro il 15 settembre lo trasmette con una relazione al presidente per le deliberazioni del Consiglio da adottarsi non più tardi del 31 ottobre.

Prima che il bilancio sia approvato definitivamente, il consigliere delegato può presentare le note di variazione che si rendessero necessarie.

Non più tardi del 15 novembre il consigliere delegato deve, con apposita relazione, trasmettere il bilancio con i relativi allegati e gli eventuali reclami al Ministero dell'interno per i provvedimenti della Commissione Reale e comunicare copia del bilancio stesso e delle eventuali note di variazione alla Giunta municipale di Napoli agli effetti dell'art. 13 della legge.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dal Consigliere delegato essere denunciate al Ministero dell'interno.

c) Contabilità.

Art. 25.

L'Ente deve tenere il libro degl'inventari, il giornale e il copialettere, secondo le norme del Codice di commercio, e gli altri libri ausiliari necessari in modo che costantemente ne risulti:

a) il valore degli immobili, dei mobili, del macchinario, ecc. dei crediti e dei debiti;

b) i rapporti di debito e di credito verso il comune di Napoli e la Cassa depositi e prestiti agli effetti dell'estinzione dei mutui e del pagamento dei relativi interessi giusta gli articoli 23 della legge 8 luglio 1904, n. 351 e 19 della legge 24 marzo 1921, n. 375;

c) gl'incassi e i pagamenti dipendenti da qualunque causa;

d) gli elementi del costo e i proventi del servizio.

Art. 26.

Nelle scritture dell'Ente deve aprirsi un conto intitolato « Esercizio », per segnarvi a debito gli elementi di costo del servizio ed a credito i relativi proventi.

Ogni modificazione patrimoniale dipendente da cause estranee all'esercizio industriale deve essere iscritta in un altro conto intitolato « Spese e rendite patrimoniali ».

I saldi dei due conti anzidetti tendenti a dare separatamente il profitto o la perdita industriale o la rendita o la spesa patrimoniale, concorrono a dare l'utile o la perdita netta della gestione annuale.

Art. 27.

Fra gli elementi del costo del servizio devono comprendersi, oltre a tutti gli altri:

a) le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso, eccettuate quelle che aggiungono in modo permanente valore o produttività ai beni stessi;

b) l'interesse del capitale assegnato in dotazione all'Ente tanto originariamente, quanto in seguito, sia che provenga da mutui, alienazioni od altri mezzi di bilancio.

Tale interesse non viene scemato per il fatto della parziale o totale estinzione dei mutui, e dev'essere computato ad un saggio corrispondente a quello che viene pagato sui mutui per la provvista dei capitali assegnati all'Ente.

A misura che l'Ente provvede all'estinzione del suo debito per il capitale di dotazione, l'interesse sulla parte del debito ammortizzato verrà considerato come rendita patrimoniale e perciò iscritta a credito del conto spese e rendite;

c) una quota per la costituzione di un fondo per la rinnovazione e ricostituzione del capitale d'impianto, quota che deve risultare da aliquote percentuali del costo dei singoli beni costituenti il capitale medesimo;

d) una quota per la costituzione di un fondo di liquidazione dei crediti, al quale fondo dovranno imputarsi le perdite sopportate dall'Ente per i crediti riconosciuti in tutto od in parte inesigibili.

Art. 28.

L'utile netto risultante dai conti approvati dalla Commissione Reale, dopo prelevate le quote da accreditarsi al Comune ed alla Cassa depositi e prestiti a pareggio delle somme stanziate in bilancio per l'ammortamento del capitale dei mutui e dopo prelevata altresì una quota percentuale, nella misura che sarà stabilita col regolamento interno, da imputarsi ad un fondo di riserva per le eventuali perdite, sarà destinato agli scopi indicati nell'articolo 18 della legge.

Art. 29.

Le perdite eventuali di gestione s'imputano al fondo di riserva costituito nel modo indicato nell'articolo precedente.

Se il fondo di riserva non è sufficiente per coprire la perdita, l'eccedenza viene imputata al conto patrimonio, salvo ammortamento negli esercizi successivi.

In tal caso però il Consiglio d'amministrazione è tenuto ad accertare le cause delle perdite, promuovere, ove occorra, la dichiarazione delle rispettive responsabilità ed adottare i provvedimenti che risultassero necessari per evitare in avvenire il ripetersi delle perdite medesime.

d) Servizio di tesoreria.

Art. 30.

Salvo quanto è previsto dall'art. 32 il servizio di Cassa è fatto dal tesoriere, il quale è tenuto a prestare cauzione.

La cauzione anzidetta è determinata in modo che il suo valore superi almeno di un terzo la somma di cui alla lettera a) dell'articolo seguente.

Art. 31.

Il regolamento interno determina fra l'altro:

a) il limite massimo della somma che può essere tenuta in cassa, restando sempre a cura del ragioniere capo di disporre, sotto la sua responsabilità, il versamento delle somme eccedenti il detto limite tenendo conto degli ordini di riscossione e di pagamento emessi;

b) le norme relative al deposito ed all'impiego fruttifero delle somme esuberanti; nonchè quelle riguardanti le riscossioni ed i pagamenti per quanto non sia previsto nel presente regolamento.

Art. 32.

Le riscossioni dei canoni e di ogni provento periodico derivante dalla vendita di energia vengono eseguite a mezzo di un esattore speciale, il quale risponde del non scosso per riscosso a termini dell'art. 24 della legge.

Con apposito capitolato d'oneri saranno determinate tutte le norme che dovranno disciplinare il servizio di esazione.

La cauzione da prestarsi dall'esattore non dovrà essere inferiore all'ammontare delle riscossioni del mese di maggior introito dell'anno precedente.

Art. 33.

L'esattore sarà tenuto ad assumere anche il servizio di tesoreria, qualora l'Amministrazione non deliberi di nominare un tesoriere.

In tal caso l'esattore dovrà prestare la cauzione suppletiva, e percepirà il compenso stabilito per il servizio di tesoreria.

Così il tesoriere come l'esattore non entrano in carica se non dopo che la rispettiva cauzione sia stata accettata ed approvata a termine dell'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 34.

Per il pagamento degli stipendi e dei salari, eccettuati quelli agli operai giornalieri, delle spese fisse, il ragioniere capo compila i ruoli ed i relativi elenchi di variazione, i quali, muniti della firma di lui e di quelle del consigliere delegato e del direttore, vengono trasmessi al tesoriere per il pagamento.

Per il pagamento delle spese non contemplate nel comma precedente il ragioniere capo emette e firma i mandati, dopo di aver verificato, sotto la più stretta responsabilità personale, la causa legale e la giustificazione delle spese, la liquidazione del conto e che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e regolarmente imputata.

Tali mandati debbono contenere le indicazioni prescritte per i mandati emessi dalle Amministrazioni comunali ed essere firmati anche dal consigliere delegato e dal direttore.

Il tesoriere esegue il pagamento in base ai ruoli ed ai mandati, dopo averne accertata la regolarità a norma del presente regolamento e del regolamento interno.

Il tesoriere estingue i mandati nel limite del fondo stanziato in bilancio.

e) Conti consuntivi.

Art. 35.

Il tesoriere presenta il conto consuntivo di cassa di ciascun esercizio amministrativo entro il mese di marzo dell'anno successivo. I dati contenuti in tale consuntivo devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel fabbisogno di cassa.

Possono essere compresi nel consuntivo stesso anche le riscossioni ed i pagamenti eseguiti nel mese di gennaio in base ai titoli ed ordini emessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

In mancanza, il consigliere delegato provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione di ufficio del conto stesso a spese del tesoriere.

Quando il consigliere delegato ometta di provvedere, gli si sostituisce il presidente del Consiglio d'amministrazione e, in mancanza, provvede il Ministero dell'interno.

Art. 36.

Il conto economico-finanziario dell'Ente è presentato dal consigliere delegato al Consiglio d'amministrazione entro il 15 aprile con una relazione sul funzionamento in genere dell'Azienda, nella quale siano esposti i criteri seguiti e le riforme che si reputerebbero opportune per conseguire miglioramenti ed economie.

I dati contenuti nel detto conto devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio economico-finanziario.

Ad esso sono allegati:

a) il conto di cassa reso dal tesoriere;

b) il riassunto dei conti aperti dall'Ente al Comune ed alla Cassa dei depositi e prestiti;

c) un prospetto indicante il costo del servizio;

d) la situazione generale del patrimonio dell Ente, con le variazioni subite durante l'anno dalle attività e passività.

Quando il consigliere delegato ometta di provvedere entro il termine stabilito, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 37.

Il Consiglio delibera i conti non più tardi del 31 maggio, sulla relazione presentata dai revisori.

I conti, appena deliberati dal Consiglio, sono depositati per la durata di otto giorni consecutivi nella segreteria dell'Ente in modo che tutti i cittadini possano prenderne visione, e ne è inviata copia alla Giunta municipale di Napoli agli effetti dell'articolo 13 della legge.

Il deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del Comune e alla porta esterna della sede dell'Ente, per tutta la durata del deposito stesso, e inseriti gratuitamente nel *Foglio degli annunzi legali*.

Non più tardi del 30 giugno il Consigliere delegato deve con apposità relazione trasmettere i conti e gli eventuali reclami al Ministero dell'interno per i provvedimenti della Commissione Reale.

Qualora il Consiglio di amministrazione e il Consigliere delegato trascurino gli adempimenti di cui sopra nei termini prescritti, vi provvede d'ufficio il Ministero dell'interno e l'esame dei conti è demandato direttamente alla Commissione Reale.

Art. 38.

La Commissione Reale deve pronunciarsi sui conti entro tre mesi dal giorno dell'arrivo degli atti al Ministero.

Le decisioni sui conti sono notificate giudizialmente al tesoriere interessato ed agli amministratori dichiarati responsabili, a cura del Consigliere delegato. Contro di esse è ammesso l'appello alla Corte dei conti entro 30 giorni dalla notificazione.

Per quanto concerne la procedura relativa al rendimento dei conti, all'esame e giudizio su di essi, alle cause di responsabilità di cui all'art 8 della legge, all'appello alla Corte dei Conti ed agli effetti delle decisioni sono applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito in questo regolamento, le disposizioni di leggi e di regolamento relative ai conti comunali, intendendosi sempre sostituiti la Commissione Reale al Consiglio di prefettura e il Ministero dell'interno al prefetto.

Art. 39.

La cancellazione dei residui non può essere proposta se non in sede di conto ed è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli.

f) Contratti.

Art. 40.

L'Ente provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e simili mediante contratti osservando, in quanto non sia diversamente disposto dalla legge e dal presente regolamento, le norme stabilite per i contratti dello Stato, intendendosi sostituita la Commissione Reale al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare il consigliere delegato a ricorrere alla licitazione od alla trattativa privata anche con la semplice osservanza delle norme e consuetudini commerciali qualunque sia il valore dei contratti, nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'articolo 54 del regolamento per la esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103 approvato con R. decreto 10 marzo 1904, n. 108

Qualora per motivi d'urgenza o per altre ragioni non sia possibile chiedere tale autorizzazione preventiva, il Consigliere delegato può, sotto la sua responsabilità, prescindere da essa con deliberazione motivata da sottoporsi poi alla ratifica del Consiglio d'amministrazione nella sua prima adunanza,

Qualunque sia l'oggetto del contratto, il Consigliere delegato ha facoltà di ricorrere alla licitazione od alla trattativa privata anche seguendo le forme commerciali, quando siano andati deserti due esperimenti d'asta ovvero non siasi in essi raggiunto il limite fissato, ma in tal caso non si potranno variare a danno dell'Ente le condizioni ed il limite di prezzo stabiliti nei pubblici incanti.

Il Consiglio d'amministrazione può, in casi e per circostanze speciali, autorizzare la licitazione o la trattativa privata con l'osservanza delle forme commerciali, anche quando sia andato deserto un solo esperimento d asta, ferme le altre condizioni di cui al comma precedente.

Pei contratti di cui al Capo V del presente regolamento, la Commissione Reale, nell'approvare i relativ progetti, può autorizzare la licitazione o la trattativa privata anche secondo le forme commerciali.

g) Spese in economia.

Art 41.

Nel regolamento interno devono essere determinate le spese ed opere che possono farsi in economia, le norme e cautele che il direttore e gli altri impiegati incaricati di eseguirle sono tenuti ad osservare sotto la propria responsabilità.

Per l'esecuzione delle spese da farsi in economia il consigliere delegato autorizza, a favore del direttore, l'emissione di mandati di anticipazione il cui importo non può in complesso eccedere mai i due terzi della cauzione da lui prestata.

Il direttore deve, di regola, lasciare in deposito presso il tesoriere dell'Ente, in contabilità speciale al proprio nome, l'importo dei mandati di anticipazione, provvedendo con buoni di cassa ai relativi pagamenti.

Deve poi nel termine prefisso dal consigliere delegato, o almeno ogni mese, presentargli il conto delle spese erogate con tutti i documenti giustificativi, ed è personalmente responsabile della regolarità di esso

In base al detto rendiconto verrà reintegrata la anticipazione al direttore con corrispondenti mandati di rimborso

Analoghe anticipazioni potranno essere autorizzate dal consigliere delegato ad altri funzionari, che abbiano prestata cauzione sempre nei limiti dei due terzi delle stesse. per le spese ad essi affidate e delle quali dovranno presentare rendiconto almeno una volta al mese.

Capo IV.

Esercizio della concessione

Art. 42.

Alla manutenzione e conservazione delle opere di impianto l'Ente provvede di regola con personale proprio, salvo che speciali circostanze consiglino di appaltare in tutto od in parte le opere o le provviste.

Art. 43.

La tariffa dei prezzi per la distribuzione della energia, deliberata dal Consiglio di amministrazione, deve essere comunicata alla Giunta municipale di Napoli per le sue eventuali osservazioni da presentarsi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 44.

Nel valersi della facoltà di cui al primo capoverso dell'articolo 17 della legge l'Ente deve riservarsi la possibilità di procurarsi utenti in tutto il comune di Napoli limitandosi ad incaricare le Società di distribuire ai suoi utenti, in base a contratti liberamente da esso

stipulati ed alle condizioni parimenti da esso stabilite, l'energia all'uopo fornita dall'Ente medesimo senza vincolare con ciò l'ulteriore sviluppo della propria rete ed a condizione:

a) che le Società adottino per i loro clienti la tariffa minima progressiva praticata dall'Ente con che però questa non sia mai inferiore alla tariffa più bassa fra quelle praticate dalle aziende municipalizzate;

b) che nelle zone dove non esistono reti le Società si impegnino a non costruirne se non quando l'Ente rinunci a provvedervi esso.

Il termine entro il quale il Consiglio comunale di Napoli deve pronunziarsi ai sensi dell'art 17 della legge è di giorni trenta dall'avvenuta comunicazione.

Art. 45.

Nel regolamento interno devono, tra l'altro, essere stabilite le norme ed i patti di concessione agli utenti dell'energia, specialmente per disciplinare la estensione ed il modo di esercizio del diritto di vigilanza, l'esecuzione dei lavori per conto di privati, le penalità convenzionali per violazione delle norme e dei patti generali o speciali, nonchè per la liquidazione di danni comunque imputabili agli utenti, salvo, se del caso, l'azione penale come per legge.

CAPO V.

Nuovi impianti trasformazione miglioramenti ed ampliamenti di quelli esistenti

Art. 46

I progetti di nuovi impianti o di ampliamento, miglioramento e trasformazione di quelli esistenti, quando il fabbisogno complessivo e giustificato ecceda le lire centomila, ovvero quando sia vincolato il bilancio oltre il quinquennio, vengono, appena deliberati dal Consiglio d'amministrazione, trasmessi subito con apposita relazione al Ministero dell'interno.

Tali progetti devono essere corredati dalla perizia, dai tipi, dal piano finanziario dai capitolati per appalti delle opere e forniture dai regolamenti per la esecuzione delle spese ed opere in economia e da tutti gli altri documenti necessari.

Art. 47

Durante il periodo di costruzione di nuove opere possono essere considerate come spese di impianto anche quelle occorrenti al pagamento degli interessi sui mutui.

Art. 48.

Il Ministero dell'interno, dopo aver sottoposti i progetti all'approvazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici, sentiti, ove occorra, i corpi consultivi competenti, promuove su di essi le deliberazioni della Commissione Reale per quanto riguarda la convenienza economica delle spese progettate ed i mezzi finanziari per far fronte alle relative spese.

Lo stesso procedimento deve essere anche seguito per le eventuali variazioni ai progetti

Art. 49

Per ottenere la concessione del mutuo il consigliere delegato dovrà, ai sensi dell'art 20 della legge, presentare domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, corredandola con il piano dei lavori da eseguirsi, con il relativo fabbisogno e con la deliberazione del Consiglio d'amministrazione, approvata dalla Commissione Reale

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione all'atto della richiesta di ciascun mutuo dovrà deliberare sulla emissione di 50 delegazioni ai sensi dell'art. 19 della legge, impegnandosi a mantenere le tariffe di vendita dell'energia nella misura sufficiente a coprire le spese di gestione e ad assicurare l'integrale pagamento delle delegazioni stesse.

La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni a quali si estendono le delegazioni, a meno che l'Ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

Art. 51.

Qualora l'amministrazione dell'Ente ometta per qualsiasi motivo di stanziare nel proprio bilancio le annualità per la estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero trascuri la compilazione dei ruoli di riscossione, la Commissione Reale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio dell'Ente ed il Ministero dell'interno provvederà alla compilazione pure d'ufficio dei ruoli, affidandone la riscossione da l'esattore dell'Ente od anche ad un riscuotitore speciale a spese dell Ente stesso.

Art. 52.

Per tutto ciò che non è contemplato dalla legge e dal presente regolamento, circa la concessione, somministrazione, garanzia e l'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti articoli si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni vigenti per i mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 53.

Prima di iniziare l'esercizio delle opere costruite deve eseguirsi un primo collaudo per verificarne l'accettabilità.

Il collaudo definitivo ha luogo dopo un anno di effettivo servizio

I collaudi definitivi delle opere di cui al primo comma dell'articolo 46 sono però eseguiti da una Commissione tecnica composta di tre membri, di cui uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici e due dal Consiglio d'amministrazione. Tali collaudi, accettati dal Consiglio d'amministrazione, devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentiti i corpi consultivi competenti.

L'approvazione del collaudo non esonera la Ditta esecutrice dei lavori dalle responsabilità ed obblighi che le incombono per legge.

Art. 54.

Nei capitolati deve essere stabilito che tutte le controversie relative alla costruzione delle opere per la derivazione, trasporto e distribuzione dell'energia, sono risolute da un Collegio arbitrale secondo le norme che seguono.

Il Collegio arbitrale è composto di tre membri:

uno è scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri di questo Consesso;

uno dal presidente della Corte d'appello di Napoli fra i consiglieri di detta Corte;

il terzo è scelto dal presidente del Consiglio superiore delle acque fra i tecnici membri del Consiglio stesso.

Presiede il consigliere di Stato.

Art. 55.

Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche quando cessano dall'ufficio che occupavano al momento della nomina.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, questo è sostituito dal presidente del Collegio, cui egli appartiene, con altro membro componente il Collegio stesso.

Art. 56.

Il procedimento è regolato a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 17 del codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

La sentenza arbitrale non è soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione.

CAPO VI.

Tutela e vigilanza

Art. 57.

Per il funzionamento della Commissione Reale sono applicabili le disposizioni del capo V del regolamento approvato con Regio decreto 10 marzo 1904, n. 108 per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Art. 58.

La Commissione Reale, prima di negare le approvazioni richieste dalla legge e dal presente regolamento, comunica all'Amministrazione dell'Ente le proprie osservazioni ed a seguito delle risposte emette la decisione.

Art. 59.

Un elenco del dispositivo delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e del consigliere delegato, che non siano soggette all'approvazione della Commissione Reale, deve essere comunicato, entro tre giorni dalla loro data al Ministero dell'interno, il quale, entro i cinque giorni successivi, può chiedere copia integrale delle deliberazioni su cui creda necessario di portare il suo esame.

La esecutorietà delle deliberazioni delle quali sia chiesta copia rimane sospesa di diritto; sono però immediatamente esecutive le deliberazioni d'urgenza, non soggette ad approvazione, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti, ovvero il consigliere delegato secondo le rispettive competenze, dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della copia il Ministero dell'interno può, con decreto motivato da comunicarsi al consigliere delegato, annullare le deliberazioni adottate senza le formalità prescritte, quelle adottate in materia estranea alle rispettive competenze ed in generale tutte quelle nelle quali siansi violate disposizioni legislative o regolamentari, nonchè quelle che importino un evidente lesione degli interessi dell'Ente quantunque siano regolari per la forma. In quest'ultimo caso l'annullamento non può essere pronunziato che sul conforme parere della Commissione Reale.

Trascorso il detto termine senza che siasi provveduto all'annullamento, le deliberazioni divengono esecutorie.

Il provvedimento del Ministero è definitivo.

Art. 60.

Rimangono sempre salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni ed i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio di amministrazione o del consigliere delegato o quando si siano violate disposizioni di legge.

Tali nullità possono essere pronunziate in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denunzia, sia per propria iniziativa del Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 61.

Un elenco di tutti i contratti, eccettuati quelli per fornitura di energia che non si discostino dal contratto tipo e quelli che siano stipulati nelle forme commerciali, deve essere trasmesso al Ministero dell'interno entro tre giorni dalla loro stipulazione.

Nei cinque giorni successivi alla data di ricevimento dell'elenco, il Ministero dell'interno, può chiedere copia dei contratti e delle deliberazioni a tutti gli effetti dell'art. 59.

L'annullamento, su conforme parere della Commissione Reale, può essere pronunziato anche per i contratti riconosciuti regolari, quando gravi motivi di interesse pubblico o dell'Ente lo richiedano.

Sono applicabili le altre norme dell'articolo 59 e quelle dell'articolo 60.

Art. 62.

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo o proceda con gravi e persistenti irregolarità il Ministero dell'interno può disporre inchieste facendo assistere i propri funzionari da persone tecniche, scelte anche fuori dell'Amministrazione. Le spese delle inchieste saranno a carico dell'Ente salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 63.

I funzionari inquirenti hanno diritto di esaminare tutti gli atti dell'Ente, di qualunque specie siano, e di procedere a tutte le opportune verifiche negli uffici e nelle officine con la necessaria assistenza dell'amministrazione e del personale dell'Ente. Essi debbono nel tempo e nella forma che reputano più opportuni, contestare le accuse e le irregolarità al consigliere delegato ed al direttore e comunicar loro i rilievi fatti affinchè possano presentare le loro controdeduzioni.

Il Ministero dell'interno, quando non ostino ragioni di ordine pubblico o di urgenza, comunica i risultati dell'inchiesta all'Amministrazione dell'Ente per le deduzioni da presentarsi entro un congruo termine.

Indi il Ministero, sentita la Commissione Reale, invita l'Amministrazione ad adottare, entro un termine da stabilirsi, i provvedimenti riconosciuti necessari e li fa eseguire d'ufficio in caso di inadempimento.

Art. 64.

Quando il consigliere delegato non ottemperi alle norme delle leggi o dei regolamenti ovvero pregiudichi gravemente gli interessi dell'Ente, il ministro dell'interno può temporaneamente sostituirlo con un proprio commissario e promuovere, se del caso, la definitiva sostituzione di esso.

Art. 65.

Quando l'Amministrazione nonostante gli inviti non compia un atto reso obbligatorio dalle leggi o dai regolamenti il ministro dell'interno può ordinarne la esecuzione a mezzo di un delegato speciale ed a spese di chi vi avrà dato motivo.

Qualora gravi motivi di interesse dell'Ente o di ordine pubblico lo richiedano, il ministro dell'interno può sospendere il Consiglio stesso o nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell'Ente.

Il decreto di sospensione cessa di avere effetto se entro due mesi non viene provveduto allo scioglimento a termine dell'art. 16 della legge.

Per l'indennità dovuta al commissario si applica l'ultima parte dell'art. 67.

Art. 66.

Prima di addivenire allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione per sole irregolarità amministrative, gli addebiti debbono essere contestati al Consiglio stesso assegnandogli un congruo termine per le sue deduzioni.

Art. 67.

Quando il Consiglio è sciolto, il R. commissario, prima di assumere le sue funzioni, procede con l'intervento del presidente, del Consigliere delegato e del direttore, ed, ove lo ritenga opportuno, col sussidio di uno o più periti, alla verifica della cassa, della contabilità e del patrimonio dell'Ente.

Delle operazioni di verifica devono essere redatti appositi verbali firmati da tutti gli intervenuti, e ad essi devono unirsi gli inventari e la situazione patrimoniale dell'Ente, egualmente firmati.

Le indennità dovute al commissario nella misura stabilita dal R. decreto di scioglimento sono a carico dell'Azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili.

CAPO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 68.

Il cittadino che intenda esercitare l'azione popolare ai sensi del l'art. 28 della legge dovrà presentare apposita istanza alla Commissione Reale, esponendo il fatto ed i motivi di diritto sui quali fonda le sue conclusioni. L'istanza dovrà essere firmata dalla parte o da un suo procuratore speciale.

Copia autentica dell'istanza e dell'autorizzazione della Commissione Reale, insieme con la prova dell'eseguito deposito, dovranno essere allegate al primo atto di procedura.

Il deposito, qualora non sia eseguito presso la Cassa depositi e prestiti, dovrà essere fatto presso il tesoriere dell'Ente, il quale ne rilascerà ricevuta, indicando il nome del depositante, la somma depositata e lo scopo del deposito.

Il tesoriere non potrà ricusare di ricevere il deposito e di rilasciarne ricevuta come sopra.

Basterà un solo deposito qualunque sia il numero dei cittadini esercenti l'azione purchè la causa si faccia in contraddittorio delle stesse persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.

Insieme con il merito la giurisdizione adita pronuncierà sulla restituzione od aggiudicazione del deposito.

L'indennità spettante al delegato speciale di cui all'art. 28 dalla legge è determinata dal Ministero dell'interno all'atto della nomina e verrà corrisposta sul bilancio dell'Ente, salvo rivalsa verso la parte soccombente nel caso di totale rigetto delle domande.

Art. 69.

Il cittadino che si sostituisca ad un altro nelle azioni o nei gravami di cui all'art. 28 della legge assume la causa nello stato in cui si trova e profitta degli atti, sentenze e mezzi di prova, ma dovrà fare un nuovo deposito, salvo i casi seguenti:

a) che l'attore precedente gli abbia ceduto le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunciato agli atti del giudizio;

b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni ed il cessionario continui la lite; ma il nuovo attore deve essere anch'egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese ed i danni, cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia degli atti del giudizio.

Art. 70.

Non può rinunziarsi al diritto fatto valere con l'azione popolare, ma può farsi rinunzia agli atti del giudizio. Questa deve essere fatta per iscritto e firmata da tutte le parti in causa e deve essere approvata dalla Commissione Reale.

Nell'atto di rinuncia dovrà provvedersi anche circa le spese della lite: il deposito sarà devoluto a favore dell'Ente.

Copia autentica dell'atto di rinuncia approvata dalla Commissione Reale dovrà essere presentata alla giurisdizione adita.

Art. 7.

Per tutto ciò che non è previsto dalla legge e dal presente regolamento si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni che regolano le aziende municipalizzate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

Regio decreto 2 ottobre 1921 n. 1409, *che eleva l'assegno supplementare ai parroci del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III,
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 19 settembre 1921, n 1283, per effetto del quale il tesoro dello Stato corrisponderà all'Amministrazione del Fondo per il culto un contributo di L. 21.000.000 per ognuno degli esercizi 1920-921 e 1921-922 allo scopo di provvedere al miglioramento della condizione economica dei parroci del Regno, entro i limiti e secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1920 e fino al 30 giugno 1922 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno, sarà elevato sino a portare la congrua, compresi i proventi casuali a L. 2500, al netto delle imposte e tasse, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191, fermo restando il disposto dell'art. 28, n. 4 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti.

Art. 2.

L'assegno per le spese di culto, nel caso in cui è dovuto, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, nella misura del 15 per cento, sarà accresciuto in ragione dell'aumentata congrua.

Art. 3.

Le liquidazioni già eseguite e notificate ai sensi della legge 4 giugno 1899, n. 191, e del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, modificato dai decreti-legge 9 maggio 1918, n. 655, e 24 aprile 1919, n. 617, nonchè ai termini del decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1156, non saranno rinnovate e l'aumento sarà fatto nel modo disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge anzidetta 4 giugno 1899, n. 191.

Art. 4

Nel caso in cui per le parrocchie non ancora congruate occorra la liquidazione, questa sarà fatta, a seguito di documentata domanda del parroco, con le norme stabilite dal regolamento 25 agosto 1899, n. 350,

salvo quanto è disposto dagli articoli 7 a 14 del presente decreto, in base alla situazione patrimoniale del beneficio, compresi i proventi casuali, alla data di decorrenza del decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283 quando si tratti di parrocchie provviste di titolare in quel momento e in opposto alla data del riconoscimento civile del nuovo investito.

Art 5.

In mancanza di reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, nel termine prefisso dall'art. 12 del presente decreto, la liquidazione s'intenderà accettata e diventerà definitiva e irretrattabile, anche per i futuri investiti, salvo il caso di variazione permanente nella consistenza dei beni patrimoniali del beneficio.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione effettuata dall'Ufficio dovrà egualmente considerarsi definitiva e invariabile in quelle parti di essa che dal ricorrente non siano state espressamente impugnate con analoga motivazione.

Art 6.

Agli assegni per supplemento di congrua e spese di culto, anche non liquidati, è applicabile la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2144 del Codice civile.

Art. 7.

Quando nella determinazione, agli effetti del supplemento di congrua del reddito dei beni immobili costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, si abbia motivo a dubitare della sufficienza o dell'esattezza dei criteri indicati nell'art. 5 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, può l'Amministrazione promuovere in tale caso una stima a cura dell'Ufficio tecnico di finanza o consentire che il parroco esibisca una perizia giurata, che deve però essere controllata dal l'Ufficio suddetto.

Art. 8.

Nella mancanza di accertamento dei prodotti casuali - escluse le messe avventizie - da parte dell'Agenzia delle imposte, o quando siavi dissenso per la determinazione della somma nel caso di accertamento cumulativo per prodotti casuali e proventi di messe avventizie, i primi saranno computati come appresso:

per le parrocchie fino a 500 abitanti in ragione di L. 30;
da 501 a 1000 abitanti in ragione di L. 50;
da 1001 a 2000 abitanti in ragione di L. 100;
da 2001 a 3000 abitanti in ragione di L. 150;
da 3001 a 4000 abitanti in ragione di L. 200;
da 4001 a 5000 abitanti in ragione di L. 250;
da 5001 in su L. 300.

Art 9.

La spesa delle riparazioni è ammessa per i fabbricati urbani compresa la casa canonica, sia o no redditizia nella misura del 20 per cento del reddito reale o presunto a seconda dei casi, e per i beni rustici aventi case coloniche nella misura del 5 per cento della rendita totale dei beni a cui le case servono.

Art. 10.

È deducibile il premio di assicurazione contro gli incendi per i fabbricati compresa la casa canonica.

Art. 11.

Insieme ad una copia della liquidazione il messo deve rilasciare al parroco anche un esemplare della relazione di notifica.

Art. 12.

Il parroco, che creda averne legittimo motivo, può reclamare contro la liquidazione eseguita in applicazione del decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283 al Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto entro novanta giorni dalla notifica, specificando e motivando le questioni e producendo i necessari documenti.

Art. 13.

Quando risulti provato che il parroco provvede per lunga consuetudine in tutto o in parte, con denaro proprio, a le spese di culto inerenti al suo Ufficio, malgrado la esistenza di Fabbricerie, Cappelle, Confraternite o altre Istituzioni congeneri, gli è dovuto l'assegno totale o parziale, secondo il caso, giusta l'articolo 2 del presente decreto se gli Enti suddetti non posseggono sufficiente rendita patrimoniale, esclusi i proventi eventuali e i incerti, oppure sia provato che la rendita deve essere erogata obbligatoriamente in funzioni speciali, e sempre quando non esistono altri Enti morali o privati che siano obbligati a provvedere alle accennate spese.

Art 1[illegible]

Nel caso in cui agli effetti del supplemento di congrua, si sia tenuto conto nella liquidazione della spesa che il parroco sostiene per il coadiutore è necessario che dal certificato vescovile da prodursi alla Delegazione del tesoro per il pagamento dell'anzidetto assegno supplementare di congrua risulti pure che il coadiutore continua ad esistere a spese del parroco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINO'.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 24 ottobre 1921, n. 1419, ***che concede amnistia e indulto per reati comuni e in materia finanziaria.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato della giustizia e per gli affari di culto, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri delle finanze e della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia per i seguenti reati preveduti nel Codice penale:

a) delitti contro la libertà del lavoro (articoli 165, 166, 167);

b) furto semplice, allorchè sia stato commesso in aperta campagna su legna da ardere o su frutti pendenti o raccolti, sempre quando il valore della cosa che ne ha formato oggetto non superi le lire cento (art. 402).

Il valore si ha come superiore alle lire cento, se, non essendo stato determinato nel periodo della istruzione, non sia stato accertato dal giudice di prima cognizione o di appello:

c) spigolamento, pascolo abusivo, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, quando il danno arrecatovi o liquidato dal giudice non superi L. 20 (articoli 405, 426);

d) contravvenzioni in ispecie menzionate nel libro III, tranne quelle indicate negli articoli 454, 456, 460 a 470, 484 a 487, 488, 489, 490, 492, 493.

Art. 2.

È conceduta altresì amnistia:

1° per i reati commessi ovunque e con qualsiasi mezzo preveduti nel Codice o in ogni altra legge penale, che abbiano avuto per causa o per fine la situazione determinatasi in Fiume e nella Dalmazia, successivamente all'armistizio 4 novembre 1918.

Questa disposizione non si applica all'omicidio volontario non commesso nell'attualità della lotta.

2° per i seguenti reati, qualora siano commessi in occasione di agitazioni agrarie, ovvero abbiano avuto per oggetto la invasione di terreni o fabbricati rustici e la invasione abbia avuto termine anteriormente alla pubblicazione del presente decreto:

a) esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articolo 235);

b) violenza privata (art. 154);

c) violazione di domicilio (art. 157);

d) danneggiamento (art 424, p. 1ª);

e) appropriazione indebita (articoli 417, 419);

f) estorsione (art 407);

3° per i reati commessi dai proprietari, dai possessori o da persone che si trovavano nei terreni o nei fabbricati rustici per ragioni di custodia o in virtù di qualsiasi rapporto giuridico con essi, diretti ad impedire la consumazione dei delitti preveduti nel precedente n 2 o immediatamente dopo che i medesimi furono consumati.

Questa disposizione non si applica ai reati preveduti negli articoli 364 a 368 e 372, cap. I, nn. 1 e 2 del Codice penale.

Art. 3.

Sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi e quelle pecuniarie non superiori a lire duemila e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggersi, qualora non siano applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7.

Questo indulto non si estende alle pene relative ai reati preveduti:

a) nelle leggi finanziarie;

b) nei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497;

c) negli articoli delle seguenti leggi:

I — 108, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413, 419, 421, 361 a 368, 372, 460 a 464, 468 e 493 del Codice penale.

II. — 11, 19, 20 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889.

III. — 2, 3, 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319.

IV. — 1, 2, 4, 5, 6 del R. decreto 3 agosto 1919, n. 360.

V. — 247 del codice di commercio.

Art. 4.

Sono condonate le pene inflitte o da infliggersi per i reati menzionati nell'articolo 2, n 2, se il condannato o l'imputato, alla data di pubblicazione del presente

decreto, non abbia ancora rilasciato i terreni o i fabbricati rustici invasi, ma li rilasci entro il termine di venti giorni dalla data della pubblicazione predetta, o, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia stata riconosciuta al condannato, o si riconosca all'imputato, l'applicabilità dell'articolo 236 del Codice penale, ovvero l'occupazione permanga col consenso dei proprietari o degli aventi diritto.

Art. 5.

L'indulto stabilito negli articoli 3 e 4 si ha come non conceduto, quando l'imputato o il condannato entro il termine di cinque anni commetta un delitto. In questo caso la pena è espiata secondo la disposizione dell'articolo 76 del Codice penale.

Art. 6.

L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 1, 2, nn. 2 e 3; 3 e 4 non si applicano a coloro ai quali il giudice abbia inflitta la sottoposizione alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza con sentenza passata in giudicato, agli ammoniti ed a coloro che abbiano riportata, condanna per i reati preveduti negli articoli 248, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 364 a 368 del codice p nale e per quelli menzionati nell'art. 3 cap. lettera *C*, nn. II e III del presente decreto.

Art. 7.

È conceduta amnistia:

a) per i reati preveduti nei seguenti articoli del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740:

articolo 18, purchè il frumento o la farina o la semola o la pasta ovvero il pane non superi la quantità di 10 quintali;

articolo 20, purchè l'ulteriore abburattamento di farina non superi la quantità suindicata;

articolo 21, relativo all'illegale detenzione di apparecchi di abburattamento.

b) per i reati preveduti negli articoli 2 e 8 del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 8.

È conceduta amnistia:

a) per reati annonari preveduti da disposizioni pubblicate nei territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in applicazione di analoghe norme emanate nelle vecchie Provincie del Regno.

Il beneficio si applica ai reati di competenza sia delle autorità giudiziarie sia di quelle politiche nei territori annessi, con le condizioni e nei limiti stabiliti dal R. decreto 10 aprile 1921, n. 406;

b) per le contravvenzioni di ogni ordine di competenza delle autorità politiche, di pubblica sicurezza e delle autorità comunali dei territori annessi.

Ove si tratti di contravvenzione ad una disposizione che vieta di compiere un atto senza licenza o speciale permesso dell'autorità, oppure di mancato adempimento ad un obbligo incombente per legge o per disposizione dell'autorità, il beneficio non si applica a favore di coloro che nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto non si conformino, essendone in grado, alle relative prescrizioni.

Per le contravvenzioni ai prezzi massimi dei generi di prima necessità, prevedute dall'ordinanza austriaca 24 marzo 1917 B. L. I., n. 131, il beneficio è limitato ai privati che abbiano acquistato o trattato l'acquisto di tali generi per bisogni propri o della famiglia, non per fini di commercio.

Art. 9.

L'amnistia e l'indulto conceduti negli articoli 1, 2, 3, 4, con le modalità e condizioni indicate negli articoli 4, 5 e 6, si applicano anche ai corrispondenti reati commessi nelle Provincie annesse e preveduti nel Codice o in altre disposizioni penali ivi vigenti.

Gli effetti dell'amnistia sono regolati dalle disposizioni del Codice di procedura penale vigente nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi — Rodinò — Soleri — Gasparotto.

Visto, *Il guardasigilli:* Rodinò.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1405. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato lo statuto dell'Associazione Veneta cooperativa in Venezia.

N. 1406. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia.